



PROVINCIA DI UDINE

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE

N°55995/2003

DETERMINA **250** /2003

OGGETTO: rinnovo autorizzazione all'esercizio di un impianto di deposito preliminare (D 15) di rifiuti pericolosi costituiti da grafite inquinata da mercurio e materiali isolanti contenenti amianto prodotti della Ditta Caffaro S.p.a. con sede legale a Milano via Borgonuovo 14 per i rifiuti prodotti nello stabilimento sito in comune di Torviscosa (UD) via Marinotti 1.

VISTO il D. L.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n° 1397/UD/ESR/896 del 05 dicembre 1997 con il quale la Caffaro S.p.a. con sede legale a Milano, via Borgonuovo 14 è stata autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento sito nel comune di Torviscosa in via Marinotti 1, per un periodo di cinque anni, il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi costituiti da grafite inquinata da mercurio e materiali isolanti contenenti amianto;

VISTO l'istanza della Caffaro S.p.a. del 03 giugno 2002 pervenuta il 04 giugno al prot. n. 46718/2002 con la quale veniva richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare;

VISTO il parere favorevole espresso dal componente incaricato del comitato tecnico scientifico della Provincia di Udine, Ing. Alessandro Turello in data 10 luglio 2002;

VISTA la nota prot. 61836/02 del 01 Agosto 2002 con la quale veniva richiesto all'A.S.S. n° 5 "Bassa Friulana" il parere di competenza;

VISTA la relazione di sopralluogo svolto dall' A.S.S. n° 5 "Bassa Friulana" in data 19 novembre 2002 pervenuta il 21 novembre 2002 al prot. n° 89679/2002 con la quale veniva evidenziata la necessità di interventi manutentivi ai locali e ai contenitori dei rifiuti presenti;

VISTA la richiesta di sopralluogo all'U.O.C. Controlli Ambientali di questa Provincia;

VISTA la Determina n.895/2002 del 23 dicembre 2002 di proroga dell'autorizzazione all'esercizio dello stoccaggio e contestuale diffida all'esecuzione degli interventi evidenziati dalla relazione di sopralluogo svolto dell'A.S.S. n°5 Bassa Friulana;

VISTO il piano di intervento redatto da Caffaro S.p.a. in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla Determina n.895/2002 del 23 dicembre 2002 pervenuto in data 22 gennaio 2003 al prot. n.6931/2003 e approvato con Determina n.61/2003 del 06 febbraio 2003;

Federica Turello

VISTA la relazione di servizio pervenuta in data 12.03.2003 dall'U.O.C. Controlli Ambientali;

VISTA la dichiarazione di inizio lavori inviata da Caffaro S.p.a in data 18 marzo 2003 e pervenuta in data 19 marzo 2003 al prot. n. 28949/03;

VISTA la dichiarazione di fine lavori inviata da Caffaro S.p.a. in data 02 aprile 2003 e pervenuta in data 03 aprile 2003 al prot. n. 33568/03;

VISTA la relazione di servizio pervenuta in data 03.06.2003 dall'U.O.C. Controlli Ambientali da cui si evince che i lavori prescritti sono stati realizzati e che alla data del sopralluogo non si riscontrava presenza di rifiuti in quanto completamente smaltiti;

RITENUTO pertanto di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio del deposito preliminare per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del 07.12.2002;

DETERMINA

Art. 1 - di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di deposito preliminare di rifiuti pericolosi (D 15) avente capacità massima complessiva pari a 750 mc. costituiti da grafite inquinata da mercurio C.E.R 060404* per un quantitativo pari a 450 mc. e materiali isolanti contenenti amianto C.E.R 170601* per un quantitativo pari a 300 mc., prodotti della Ditta Caffaro S.p.a. con sede legale nel comune di Milano via Borgonuovo n.14, nello stabilimento sito in comune di Torviscosa (UD), in piazzale Marinotti n.1 con decorrenza dalla data della scadenza e fino al 07.12.2007;

Art. 2 - La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni;

Art. 3 - Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;

Art. 4 - Rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;

Art. 5 - Il Soggetto autorizzato dovrà costantemente verificare e se del caso adeguare l'importo delle garanzie finanziarie prestate;

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Udine, - 9 GIU. 2003



PROVINCIA DI UDINE

La presente copia fotostatica è stata

riprodotta dall'originale esistente agli atti di questa Amministrazione e consiste di n. ⁰²... fogli.

Udine, 13 GIU. 2003

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo De PAUDINE)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Federica Turello
Federica Turello

2/6/03